



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 ottobre 2022
(OR. en)

12958/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0315 (NLE)

LIMITE

CORLX 870
CFSP/PESC 1260
RELEX 1264
COEST 692
FIN 984

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014¹ attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il ... 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/...²⁺ che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi oggetto di un congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) 2022/...⁺⁺ ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite nell'elenco nonché disposizioni supplementari relative agli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
- (3) Poiché le modifiche apportate alla decisione 2014/145/PESC dalla decisione (PESC) 2022/...⁺⁺ rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 269/2014 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 078 del 17.3.2014, pag. 6).

² Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU ...).

⁺ GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento della decisione di cui al doc. ST 12767/22 e completare la nota a piè di pagina con il titolo completo e il riferimento alla GU.

⁺⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al doc. ST 12767/22.

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggirare le disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 692/2014^{*}, (UE) n. 833/2014^{**}, o (UE) 2022/263^{***} del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC^{****}, 2014/386/PESC^{****}, 2014/512/PESC^{*****}, o (PESC) 2022/266^{*****} del Consiglio,";

* Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

** Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

*** Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77).

- **** Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
- ***** Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).
- ***** Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
- ***** Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).

(2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 bis

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

(3) all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti:

- "4. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.
5. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il ... *[GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, a operazioni, contratti, o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
